

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavallini Gaspere.

CAVALLINI GASPARE. Io mi atterro appunto, come desidera l'onorevole preopinante, alla prima questione, cioè se la Camera possa o no rivenire sulla deliberazione presa nella seduta di ieri, in forza della quale fu annullata l'elezione del collegio di Venasca.

Si è detto trattarsi di un errore di calcolo e di una questione di buona fede; mi si pongono dunque innanzi due circostanze: la buona fede, lo ripeto, e l'errore di calcolo. Stante la simultanea concorrenza di queste due circostanze, dichiaro immediatamente che io voterò perchè sieno approvate le conclusioni dell'ufficio. Se si trattasse solamente della buona fede e non vi fosse l'errore di calcolo, io dovrei instare perchè sia mantenuta la deliberazione adottata ieri dalla Camera e sarei il primo a proporre la questione pregiudiziale. Guai a noi se si aprisse la via a discutere sul merito d'una votazione della Camera già consumata! Nulla di stabile, nulla di certo vi sarebbe nelle nostre deliberazioni, ed il nostro voto non avrebbe più quella importanza ed autorità che pure non può a meno di avere e in questa Camera e nel paese. Instabile, incerta sarebbe sempre la stessa nostra posizione; da un giorno all'altro noi potremmo essere sbalzati da questi stalli che ora occupiamo, col pretesto fondato o no che sia incorso un errore nella verifica delle rispettive nostre elezioni, ed invano ci riprometteremmo quindi quella tranquillità di cui abbiamo tutto il bisogno per poter adempiere ai gravissimi nostri doveri.

Io non potrei pertanto ammettere nemmeno l'errore di fatto siccome causa che possa farci rivenire sulle deliberazioni già prese dalla Camera.

Molto assennatamente ha quindi detto il nostro relatore Bertini, che proponeva si rinvocasse la deliberazione di ieri, non già per errore di fatto, notatelo bene, o signori, ma per errore di calcolo.

La questione è quindi ristretta assai; trattasi di correggere non un errore di fatto, ma un errore di calcolo, e l'error calculi, secondo gli stessi principii del diritto romano, si può proporre anche contro la sentenza inappellabile; la sentenza che fu la conseguenza di un errore di calcolo *non transit in rem iudicatam*.

Non mi diffonderò viemaggiormente in questa dimostrazione. Solo mi preme assai di constatare che vi ha una grande differenza tra l'errore di fatto ed il semplice errore di calcolo, e che qui non trattasi che di un errore di calcolo, cioè di una erronea, di una falsa numerazione di voti. Non si può temere verun inconveniente quando si dimostra che per errore si disse che due e due fanno tre, si errò cioè nella numerazione dei votanti. Gravissime invero potrebbero essere le conseguenze se si aprisse l'adito a provare che le deliberazioni della Camera furono l'effetto di un errore di fatto.

Il relatore, ho detto, parlò, e saviamente, di un errore di calcolo; dell'errore di calcolo parlò pure il deputato Gustavo di Cavour, ma all'opposto il deputato

Cotta-Ramusino, inavvertentemente forse, accennò ad un errore di fatto.

Io mi credei quindi in obbligo di rettificare le cose dette in questa discussione e di fare ben presente alla Camera che qui è solo questione di un errore di calcolo.

La questione dell'errore di fatto non è nuova, o signori, essa si è già presentata in quest'Aula e fu lungamente discussa e risolta dalla Camera.

Addì 5 dicembre 1848, allora quando si trattava di riconoscere ed accertare il numero degli impiegati regi stipendiati facenti parte della Camera, la Commissione proponeva che non si dovesse classificare in tale numero un onorevolissimo deputato, il quale, sebbene riunisse indubbiamente tutti i requisiti che concorrono in un impiegato regio stipendiato, non aveva però la prima delle condizioni richieste dallo Statuto, cioè la cittadinanza sarda. La Commissione procedeva più oltre, sosteneva che la di lui ammissione alla Camera era la conseguenza di un errore di fatto, poichè questa, nel momento in cui si trattò dell'approvazione dell'elezione di quell'illustre deputato, non conosceva tale circostanza, e conchiudeva perciò perchè quell'egregio deputato venisse sottoposto ad una nuova elezione.

Ma ecco alzarsi tosto parecchi deputati e sostenere che la Camera, una volta che ha approvata od annullata un'elezione, è *munere functa*: che non può, che non ha diritto, che non deve più mettere in discussione la deliberazione già presa, sia questa l'effetto di un errore di fatto o di negligenza qualsiasi commessa dal relatore, dall'ufficio, dalla Commissione, dalla Camera stessa. Cito l'autorità, fra i morti, del compianto Pier Dionigi Pinelli e del senatore Gaspere Benso, allora deputato; fra i vivi, quella del conte Camillo di Cavour, a quell'epoca semplice deputato ed ora presidente del Consiglio dei ministri, e l'onorevole nostro collega Galvagno, i quali tutti con molto corredo di dottrina sostennero che non era lecito alla Camera di rivenire su di una deliberazione già adottata.

La Camera diede loro ragione coll'approvare la questione pregiudiziale.

Intendiamoci dunque ben chiaramente. Qui non si tratta solo di errore di fatto, ma di errore di calcolo, di cui abbiamo ancora freschissima la memoria e che fu denunciato dallo stesso relatore subito dopo la deliberazione presa ieri dalla Camera. Egli è per questa circostanza affatto speciale e non per l'errore di fatto soltanto che noi possiamo essere indotti a rivenire sulla nostra deliberazione.

MELLANA. L'onorevole Michelini addusse un fatto seguito in una delle passate Legislature; io ne adduco uno seguito nella presente e dichiaro che, ove la Camera adottò il principio di poter rivenire sul suo voto, mi riservo di proporre alla Camera di ritornare sopra un altro voto dato nella presente verifica dei poteri relativamente all'elezione di Savona.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Sono due le questioni che si presentano.